

Approvazione Statuto Comunale

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 13.05.2000

Oggetto: Legge 124/90-Art. 4 comma 3

Modifiche Statuto Comunale

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 24.06.2003

Oggetto: Modifica dell'art.35 (controllo di gestione) Legge 131/2003

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 06.06.2014

Oggetto: Consigliere delegato – Integrazione dell'art.12

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28 del 27.06.2019

Oggetto: Modifica Statuto Comunale

Inserimento art. 12 - 13

Abrogato art. 39

Modifiche ed integrazioni agli art. 8 – 9 – 14 – 17 - 18

Comune di Pioraco

STATUTO COMUNALE

SEZIONE I – PRINCIPI

Articolo 1 – Principi

Articolo 2 – Sede, territorio, stemma e gonfalone

Articolo 3 – Albo pretorio

Articolo 4 – Pari opportunità

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 – Organi politici

Articolo 6 – Il Consiglio Comunale

Articolo 7 – Prerogative dei consiglieri comunali

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

Articolo 9 – Adunanze del Consiglio

Articolo 10 – Competenze del Consiglio

Articolo 11 – Linee programmatiche

Articolo 12 – Partecipazione dei Consiglieri

Articolo 13 – Attività ispettiva e commissioni di indagine

Articolo 14 – Il Sindaco

Articolo 15 – Vicende della carica del Sindaco

Articolo 16 – Vice Sindaco e Assessore Anziano

Articolo 17 – Giunta Comunale

Articolo 18 – Competenza della Giunta

Articolo 19 – Responsabilità

Articolo 20 – Obbligo di astensione, divieto di incarichi e consulenze

Articolo 21 – Pubblicità delle spese elettorali

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 22 – La partecipazione dei cittadini

Articolo 23 – Rapporti con le associazioni

Articolo 24 – Organismi di partecipazione dei cittadini

Articolo 25 – Referendum consultivo

Articolo 26 – Consultazione della popolazione

Articolo 27 – Iniziativa dei singoli cittadini

Articolo 28 – Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

Articolo 29 – Partecipazione al procedimento

Articolo 30 – Servizio per le relazioni con il pubblico

Articolo 31 – Integrazione sociale

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 – Il difensore civico

SEZIONE V – FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 33 – Finanza locale

Articolo 34 – Pubblicizzazione dei dati di bilancio

Articolo 35 – Regolamento di contabilità e dei contratti

Articolo 36 – Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 37 – Controllo di gestione

SEZIONE VI – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 38 – Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 39 – Segretario comunale

Articolo 40 – Vice Segretario

SEZIONE VII – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 41 – Conferenza dei servizi

Articolo 42 – Concessione dei vantaggi economici

Articolo 43 – Pubblicazione ed esecutività

Articolo 44 – Forme particolari di pubblicazione

SEZIONE VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 – Modifiche allo Statuto

Articolo 46 – Pubblicazione ed entrata in vigore

STATUTO COMUNALE

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI

Articolo 1 – Principi

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, inserita nel contesto dell'Unione Europea, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, culturale, etico, sociale ed economico; può intervenire per salvaguardare l'integrità fisica dei cittadini.
2. Il Comune di Pioraco svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla regione, secondo il principio della sussidiarietà, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo i principi delle leggi e del presente Statuto.
3. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di collaborazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.
4. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale, dell'iniziativa sia pubblica che privata, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione ed attua forme di consultazione della popolazione; promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e di programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce, mediante regolamento, la pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. Ispira la propria azione in particolare ai seguenti principi:
 - a) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini, con primario riferimento al diritto al lavoro, la parità giuridica, sociale ed economica fra uomo e donna;
 - b) il superamento delle discriminazioni, degli squilibri giuridici, economici, sociali e territoriali esistenti nel territorio e nella comunità nazionale. In particolare si impegna a coltivare la cultura dell'accoglienza garantendo l'integrazione tra culture e religioni diverse, promuovendo la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri soggiornanti nel territorio comunale e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia promuovendo la diffusione di materiale attinente all'argomento;
 - c) la promozione attraverso tutte le iniziative di informazione e di sensibilizzazione, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, della cultura della non violenza e dell'educazione alla pace ed alla solidarietà internazionale;
 - d) l'attiva partecipazione alla gestione delle aree protette interessanti il territorio, la tutela e la valorizzazione delle risorse produttive, culturali, ambientali, naturalistiche, archeologiche e sportive;
 - e) la razionale utilizzazione delle terre civiche;
 - f) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni storiche e delle consuetudini locali, individuando nei settori culturali, produttivo e turistico-naturalistico i settori prioritari d'azione da parte dell'Amministrazione;
 - g) l'esercizio, in cooperazione con i Comuni limitrofi e prioritariamente attraverso la Comunità Montana, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;

- h) la promozione di forme di unione dei Comuni limitrofi per esercitare congiuntamente funzioni e servizi, anche nell'ottica di una eventuale fusione;
 - i) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - j) il sostegno alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone non in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione di organizzazioni di volontariato;
 - k) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura nel rispetto del dettato costituzionale;
 - l) la promozione delle politiche familiari avendo particolare riguardo alle problematiche sulla natalità.
7. Il Comune esercita, ai sensi di legge e del presente statuto, una propria podestà regolamentare.

Articolo 2 – Sede, Territorio, Stemma e Gonfalone

1. La sede legale degli organi collegiali è fissata in Pioraco – Largo G. Leopardi n. 1 – nel palazzo denominato sede civica. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 19,48 ed è così delimitato: a nord dal Comune di Matelica, a Nord-Est dal Comune di Castelraimondo, a Sud-Est dal Comune di Camerino, a Sud dal Comune di Sefro e ad Ovest dal Comune di Fiuminata.
3. Il Comune ha lo stemma ed il gonfalone di cui al bozzetto allegato al presente Statuto e con la precisazione dei seguenti colori: gambero color naturale su fondo rosso.

Articolo 3 – Albo pretorio

1. La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.

Articolo 4 – Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune è garantita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE

Articolo 5 – Organi politici

1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 6 – Il Consiglio Comunale

1. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge e dal presente statuto.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 7 – Prerogative dei Consiglieri comunali

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la cittadinanza ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Sindaco o gli Assessori rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo ad essi rivolte dai Consiglieri e per le quali viene richiesta risposta scritta. La risposta orale, se viene richiesta, viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio comunale, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla presentazione delle suddette istanze.
4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l'esercizio delle loro funzioni, compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell'Amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnico-organizzativi.
6. Nel caso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Presidente, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere una ragione giustificativa. Entro quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i 5 giorni successivi.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto al suo interno, nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione attraverso schede segrete. In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente del Consiglio viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore delle modifiche statutarie e regolamentari riguardanti tale carica. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente che verrà eletto contestualmente al Presidente con le stesse modalità.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca, dimissioni o impedimento. Le modalità della revoca sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
4. Spettano al Presidente, secondo le modalità indicate nel regolamento:
 - a) la presidenza del Consiglio, la convocazione, la predisposizione dell'ordine del giorno e la fissazione della data delle adunanze, sentita la conferenza dei capigruppo;
 - b) la disciplina delle adunanze consiliari;
 - c) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - e) l'attivazione delle commissioni consiliari permanenti;
 - f) l'autorizzazione ai consiglieri comunali ad effettuare missioni fuori del capoluogo del Comune;

- g) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - h) il conferimento di speciali incarichi ai consiglieri, da espletare in via del tutto gratuita, volti al coordinamento ed allo studio di iniziative ed attività di particolare rilevanza per la cittadinanza (culturali, sportive ecc.). Tali incarichi vengono espletati nel pieno rispetto delle specifiche competenze in materia attribuite agli organi di governo e ai responsabili degli uffici e servizi;
 - i) ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
5. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
7. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
8. Nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo complessivo adeguato per lo svolgimento dei propri interventi. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 9 – Adunanze del Consiglio

1. Le adunanze consiliari sono:
- a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
 - b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
 - c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio

1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzione e competenze di cui all'art.42 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, e successive modificazioni nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate dal regolamento.

Articolo 11 – Linee programmatiche

- 1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
- 2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
- 3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
- 4. Con periodicità quadrimestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 12 – Partecipazione dei Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio.

2. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta redatta dal consigliere o dal gruppo trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, dopo il vaglio della Giunta teso all'accertamento della compatibilità della proposta con le linee programmatiche e dopo aver acquisito i prescritti pareri.
3. Gli uffici forniscono ai singoli consiglieri gli elementi e la collaborazione necessari all'esercizio del diritto di iniziativa. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune, nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del regolamento.
4. I Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. L'interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.
5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
6. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive o a 10 complessive, salvo che sia stata documentata l'impossibilità a parteciparvi. Il Segretario Comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.
7. Le dimissioni dalla carica dei consiglieri sono disciplinate dalla legge.

Articolo 13 – Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. I consiglieri possono presentare, per il tramite del Presidente del Consiglio, al Sindaco e alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine e conoscitive sull'attività della Amministrazione o consulte per l'approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 14 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e lo Statuto comunale.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.⁵
5. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del Comune;
 - b) nomina il Segretario comunale;
 - c) nomina i componenti della Giunta;
 - d) convoca e presiede la Giunta;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
 - f) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
 - g) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - h) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
6. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
 - a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;
 - c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
 - d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n.6

Articolo 15 – Vicende della carica del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Articolo 16 – Vice Sindaco e Assessore Anziano

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età. I poteri riguardanti la convocazione e direzione del Consiglio restano di competenza del Consigliere Anziano.

Articolo 17 – Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo fino a 2 (due) assessori, numero che verrà determinato entro il limite suddetto nel decreto sindacale di nomina degli assessori.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli all'interno del Consiglio Comunale.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Articolo 18 – Competenza della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:
 - a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
 - b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
 - e) autorizza l'introduzione o la resistenza ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, e nomina il difensore;
 - f) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni, salvo che ciò non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio.
2. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.

Articolo 19 - Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 20 – Obbligo di astensione, divieto di incarichi e consulenze

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interessi dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al segretario comunale. In tal caso viene sostituito dal vice segretario o in sua assenza il Consiglio comunale o la Giunta provvedono a nominare, seduta stante, un consigliere o un assessore che svolge le funzioni di segretario limitatamente alla deliberazione di cui al comma 1.
4. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Articolo 21 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro cinque giorni dalla presentazione delle lista dei candidati al Consiglio comunale e della candidature alla carica di Sindaco ciascuna formazione deve depositare presso la Segreteria del Comune, in libera visione per il pubblico, una dichiarazione indicante i mezzi finanziari con cui intende fronteggiare le spese per la campagna elettorale.
2. La dichiarazione preventiva di spesa deve essere presentata dai candidati al Consiglio Comunale e dal candidato Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti; gli stessi devono presentare alla Segreteria del Comune il rendiconto.
3. La verifica della regolarità e della attendibilità delle spese elettorali è demandata ad una speciale commissione composta dal difensore civico che la presiede, dal presidente dell'organismo di partecipazione dei cittadini e dal Presidente del Collegio dei revisori.
4. La copia del rendiconto e la relazione della Commissione speciale sono affisse all'Albo pretorio per la durata di trenta giorni.
5. Ove la Commissione ravvisi irregolarità è tenuta ad informare le autorità competenti.

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 22 – La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dai regolamenti.

Articolo 23 – Rapporti con le associazioni

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) agevola le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;
 - c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative e del volontariato negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
 - d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale le strutture occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, secondo i criteri e le modalità previsti nello statuto;
 - e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi o i contributi necessari; il rendiconto della spesa deve essere presentato al comune pena la sospensione di ogni altro contributo.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti:
 - eleggibilità delle cariche;
 - volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti;
 - assenza di fini di lucro.

Articolo 24 – Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta. L'organismo è composto dall'assemblea dei rappresentanti delle diverse associazioni presenti nel territorio che chiedano di parteciparvi, previo deposito presso la segreteria del Comune, dello statuto, dell'elenco dei soci in maniera non inferiore a otto persone, delle generalità del presidente e del rappresentante designato, nonché del fine che le associazioni perseguono.
2. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto dei principi dell'autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.
3. Il Sindaco è tenuto a comunicare a tale organismo nelle stesse forme previste per le comunicazioni ai consiglieri e agli assessori, l'ordine del giorno all'esame del Consiglio e della Giunta.
4. L'organismo di partecipazione ha diritto di assumere tutte le informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti che lo interessano e di fornire autonomamente proposte, pareri e suggerimenti, rilievi tendenti a conseguire una migliore amministrazione degli interessi locali.

Articolo 25 – Referendum consultivo

1. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 200 elettori, l'indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.

5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l'elezione del Consiglio Comunale.
6. Presso l'ufficio elettorale è costituito l'ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
7. L'ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l'organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 26 – Consultazione della popolazione

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l'istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell'articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 27 – Iniziativa dei singoli cittadini

1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 28 – Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Articolo 29 – Partecipazione al procedimento

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le

modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 30 – Servizio per le relazioni con il pubblico

1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n.241 è istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Articolo 31 – Integrazione sociale

1. Il Comune realizza, con risorse proprie e derivate, interventi per l'assistenza e l'integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l'organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO

Articolo 32 – Il difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico per garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione.
2. Il difensore civico segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singolo o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3. Il difensore civico esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell'articolo 17, comma 39 della legge 15 maggio 1997, n.127.
4. L'ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
5. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell'esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell'attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6. Le candidature all'ufficio di difensore civico possono essere proposte dall'organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All'ammissione delle candidature, provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nel regolamento.
7. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri.
8. Il difensore civico resta in carica 5 anni, può essere revocato e non può essere rieletto.
9. La struttura dell'Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V – FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 33 – Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 34 – Pubblicizzazione dei dati di bilancio

1. Il Consiglio delibera entro il termine stabilito dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 giugno dell'anno successivo il conto consuntivo.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, mette a disposizione di chi ne faccia richiesta, senza costi, una scheda sintetica del bilancio e del rendiconto.

Articolo 35 – Regolamento di contabilità e dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità e quello dei contratti, con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
2. Con il regolamento dei contratti disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Articolo 36 – Il collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori, composto da tre membri, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.
2. Il collegio dei revisori è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di ciascun componente di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.
6. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;
 - b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;
 - e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità
 - f) effettua verifiche di cassa.
7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale e apposito stanziamento annuale di bilancio.
9. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Articolo 37 – Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo valutazione.
4. Nelle more dell'individuazione dei componenti e del funzionamento effettivo del nucleo di valutazione, il controllo interno su tutti i settori: gestionale, contabile, economico, tecnico, amministrativo/contabile, ecc. e quant'altro possa esservi è affidato al Sindaco o suo delegato.

SEZIONE VI – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 38 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio

- per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
 3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta istituisce un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Dlgs. 30 dicembre 1992, n.504.
 4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
 - a) Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
 - b) Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n.109/1994;
 - c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n.662/1966;
 - e) Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
 - f) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dgls n.29/1993;
 - g) Ufficio del difensore civico.
 5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme regolamentari.
 6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
 7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 39 – Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanza e motivi della violazione.
4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta

deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.

7. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
8. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

Articolo 40 – Vice Segretario

1. Le funzioni di vice Segretario Comunale sono attribuite con incarico del Sindaco. Il vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Sostituisce direttamente il Segretario in caso di assenza, impedimento, quando la vacanza non supera i 15 gg. consecutivi. Nell'esercizio della funzione vicaria, il vice Segretario compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario.
3. Nelle ipotesi di assenza o impedimento del Segretario per periodi superiori al termine di cui al primo comma, alla sostituzione provvede l'Agenzia Autonoma dei Segretari, secondo le procedure dalla stessa stabilite.

SEZIONE VII – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 41 – Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro 20 gg. dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della L.7 agosto 1990, n.241.

Articolo 42 – Concessione dei vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.
2. L'effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 43 – Pubblicazione ed esecutività

1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.

Articolo 44 – Forme particolari di pubblicazione

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 – Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 46 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.